



Comune di Lecco

Deliberazione di Giunta Comunale Numero 211 del 17.11.2016

Oggetto: Programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019.

L'anno duemilasedici e questo giorno diciassette del mese di novembre alle ore 15.00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Francesca Bonacina	VICESINDACO	P
Gaia Bolognini	ASSESSORE	P
Stefano Gheza	ASSESSORE	P
Riccardo Mariani	ASSESSORE	P
Anna Mazzoleni	ASSESSORE	P
Salvatore Rizzolino	ASSESSORE	P
Simona Piazza	ASSESSORE	P
Corrado Valsecchi	ASSESSORE	P
Ezio Venturini	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. MICHELE LUCCISANO incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Le facoltà riconosciute alle Pubbliche Amministrazioni in materia di assunzioni di personale sono regolate da un insieme di norme sia prescrittive che di indirizzo generale, oggetto negli ultimi anni di modifiche in senso restrittivo. Infatti da tempo, nell'ottica di rafforzare gli obiettivi di controllo e contenimento della spesa pubblica, il legislatore si è ispirato ad una politica di rigore introducendo sempre più vincoli alle facoltà degli enti in materia di assunzioni;

Nella predisposizione del programma triennale di fabbisogno di personale, la prima norma a carattere generale in materia di programmazione e gestione delle risorse umane è rinvenibile nell'art. 6 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i.;

Il D. Lvo n. 267/2000 all'art. 91 prevede poi che "(..) *Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999 finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale*" mentre l'art. 39, commi 1 e 20 bis della L. 449/1998 prevede che la programmazione triennale e annuale sia ispirata al principio di riduzione della spesa e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità.

L'art. 5 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i. dispone che "*.. spettano in via esclusiva ai dirigenti, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista dai CCNL, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione delle risorse umane, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro*"; l'art. 6 c. 4-bis. Dispone: "*Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*"

Alle citate norme che individuano le rispettive competenze interne alle Amministrazioni si aggiungono quelle a contenuto più ristretto relative alle spese per le assunzioni di personale che impongono agli enti, prima di procedere ad assunzioni a qualsivoglia titolo quanto segue:

1. Rispetto del patto di stabilità –di cui all'art. 76 c. 4 del D.L. n. 112/2008, convertito in L.133/2008 s.m.i.;
2. Contenimento della spesa entro il valore medio del triennio 2011/2013 – Ai sensi dell'art. 1, commi 557, bis, ter e quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato da ultimo dalla L. 114/2014;

Nel caso di rispetto dei vincoli di cui sopra, ai sensi dell'art. 3 c. 5 e segg. del D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014, è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento per l'anno in corso alla legge n. 208/2015 che ha introdotto il seguente art. 1 c. 228 che prevede che: "*Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, **possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale***"

cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”.

Preso atto che il Comune di Lecco, in quanto virtuoso (avendo cioè una incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente inferiore al 25%) per l'anno corrente è autorizzato ad assumere entro il 100% della spesa dovuta a cessazioni dell'anno precedente e che, le spese per il personale EAV oltre il tetto del turn over non si calcolano al fine del tetto di spesa del comma 557, art. 1 L. 296/2006;

Assunzioni a tempo determinato, art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 e art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014:

"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (..) **Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale** di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (..) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.

La **mobilità volontaria** è da considerare “neutra” se operata tra enti soggetti entrambi a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni;

Vista la circolare DFP 00511991 del 10/10/2016 con la quale il DFP ha dato atto che anche per la regione Lombardia è possibile ripristinare le normali facoltà assunzionali per tutte le categorie di personale;

Relativamente al **personale part time** che richieda un incremento del monte orario, diverse pronunce della Corte dei Conti hanno concluso che: “ l'incremento orario di

lavoro part-time, pur incidendo sul rispetto dei vincoli di spesa relativi al personale a tempo indeterminato e non, non comporta nuova assunzione e pertanto il mero incremento non è soggetto al limite imposto del turn over rispetto alle cessazioni dell'anno precedente".

Relativamente al personale in servizio a tempo parziale ed indeterminato, in origine assunto a tempo pieno, che richiede il rientro a tempo pieno, la Corte dei Conti del Piemonte e del Veneto (rispettivamente n. 356/2013 e n. 406/2014) sostiene che "ove ricorrano tutti i presupposti previsti dalla legge (ovvero dalla contrattazione collettiva), l'ente non può non dar seguito alla richiesta del dipendente di riconduzione del rapporto di lavoro alle modalità originarie, anche nell'evenienza in cui tale comportamento obbligato conduca ad un aumento della spesa di personale";

Relativamente infine alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dei dipendenti in origine assunti a tempo parziale, l'art. 3 c. 101 della L. n. 244/2007, equipara la trasformazione a nuova assunzione e l'assoggetta ai limiti imposti dalla legge per il turn over;

Oltre al rispetto delle disposizioni di cui sopra, ai fini di procedere a nuove assunzioni è necessario che il Comune:

- a) abbia approvato il **piano triennale delle azioni positive** in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo. n. 196/2006;
- b) abbia rideterminato la **dotazione organica** ex art. 6 c. 3 D. L.vo n. 165/2001;
- c) abbia effettuato la ricognizione di eventuali **eccedenze di personale** come previsto dall'art. 33 del D. L.vo n. 165/2001;
- d) abbia adottato il **Piano della performance** ex art. 10 c. 5 del D. L.vo n. 150/2010;

Si propone pertanto, per il triennio di riferimento, di:

- A. procedere ad assunzioni che assicurino – per quanto possibile e nel rispetto dei vincoli di cui sopra, il *turn over* del personale cessato o trasferito per mobilità;
- B. dare corso alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno qualora detta trasformazione non configuri nuova assunzione;

Per la copertura dei posti che si rendessero disponibili a seguito di cessazioni di personale, si opererà nel rispetto:

1. della copertura delle quote di riserva previste dalla L. n. 68/1999;
2. delle disposizioni di cui ai commi 424 e 425 dell'art. 1 della L. 190/2014 che impongono alle amministrazioni pubbliche di utilizzare, negli anni 2015 e 2016, le risorse da turn over esclusivamente per immettere in servizio i vincitori dei concorsi appartenenti alle graduatorie vigenti o approvate alla data dell'1/1/2015;
3. delle disposizioni di cui agli artt. 30, 34 e 34 bis del D. L.vo n. 165/2001 successive modifiche e integrazioni;

La copertura dei posti che si rendessero disponibili a seguito di mobilità in uscita del personale avverrà con procedure di mobilità in entrata tra enti soggetti entrambi a vincoli sulle assunzioni nel rispetto della normativa vigente al momento dell'indizione della selezione;

Preso atto di quanto sopra,

Viste le deliberazioni:

- G.C. n. 171 del 03/11/2015 s.m.i. di approvazione della revisione della dotazione organica
- G.C. n. 106 del 28/06/2016 di approvazione del piano della performance;
- G.C. n. 27 del 29/02/2016 relativa al piano triennale di azioni positive;
- G.C. n. 28 del 29/02/2016 relativa alle rilevazioni delle possibili eccedenze del personale ai sensi dell'art. 33 del D. L.vo n. 165 /2001;

Dato atto altresì che

- per l'anno 2015 questo Comune ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità;
- per l'anno 2016 il responsabile finanziario prevede il rispetto delle disposizioni del pareggio di bilancio;
- l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti è inferiore al 25%;
- che sono stati rispettati gli obblighi di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

Visto l'allegato 1) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il c. 10 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014;

Visti il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto, l'art. 48 decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di disporre che nel corso del triennio 2017/2018 il Comune di Lecco- in vigenza della normativa di cui sopra - darà corso a nuove assunzioni di personale come segue:

- A. assunzioni che assicurino - per quanto possibile e nel rispetto dei vincoli di cui sopra, il *turn over* del personale cessato o trasferito per mobilità;
- B. procedere ad assunzioni a tempo determinato, o ad assegnazioni temporanee di personale, che si dovessero rendere necessarie nel triennio considerato nei limiti della spesa prevista dalla normativa vigente;
- C. dare corso alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno qualora detta trasformazione non configuri nuova assunzione;

2) relativamente al punto 1.A si procederà all'integrazione del presente atto mediante approvazione di apposito piano annuale delle assunzioni per l'individuazione dei posti da coprire;

- 3) relativamente ai punti 1.B, 1.C, la presente ha valore di autorizzazione al dirigente del Servizio competente all'indizione delle relative procedure, su richiesta dei dirigenti competenti;
- 4) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento saranno contenute nell'ambito delle disponibilità dei bilanci 2017/2019 e che:
 - per l'anno 2015 questo Comune ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità;
 - per l'anno 2016 il responsabile finanziario prevede il rispetto delle disposizioni del pareggio di bilancio;
 - l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti è inferiore al 25%;
 - che sono stati rispettati gli obblighi di contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013
- 5) di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale di fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazioni;
- 6) di subordinare qualsiasi tipo di assunzione alla verifica delle norme in tema di assumibilità e di finanza pubblica in vigore al momento della costituzione del rapporto di lavoro;
- 7) di disporre la trasmissione del presente atto alla RSU ed alle OO.SS..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Virginio Brivio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Michele Luccisano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23.11.2016 rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 8.12.2016 , ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 23.11.2016 .

Lì, 23.11.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Michele Luccisano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE